

**COMUNE DI FAGAGNA**

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALEN. 19 del Reg. Delib.**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale****OGGETTO: VARIANTE N° 54 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. ADOZIONE.**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **19:25**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIARVESIO DANIELE	Presente	BELLO SANDRO	Presente
ZANNIER ANNA	Presente	DREOSSI MARTINA	Presente
MONACO ERIKA	Presente	BULFONE DOMENICO	Presente
BERTUZZI LEANDRO	Presente	ROSSO ELENA	Presente
SCHIFFO ANDREA	Presente	MONACO GIUSEPPE	Presente
SIALINO RAFFAELLA	Presente	PRESELLO EZIO	Presente
CECONE ALEX	Presente	ZORATTI DANIELE	Presente
D'ORLANDI GIANLUIGI	Presente	DA POZZO FRANCESCA	Presente
FLOREANCIG NICCOLO'	Presente		

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Comunale dott. Michelizza Sandro

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **CHIARVESIO DANIELE** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Sono presenti in aula l'ing. Aita, responsabile del servizio, e l'arch. De Mattia, redattore degli elaborati di variante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (variante n. 52) approvato con deliberazione del consiglio comunale n°73 del 28/12/2022, integrata con Deliberazione Consigliare n°14 del 29/03/2023 e divenuto esecutivo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 19/07/2023 del Decreto D.P.Reg. 116/Pres. del 06/07/2023 di conferma dell'esecutività della Variante n°52, con l'introduzione delle modifiche indicate nel Parere del Direttore del Servizio Pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 11/23 del 21/06/2023, e successive varianti;

RICORDATO CHE:

- il Comune di Fagagna è proprietario di più immobili all'interno dell'area dell'Oasi dei Quadris, catastalmente distinta al foglio 3 particelle 93 e 260, sita a Fagagna in via Caporiacco snc;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16/03/2018 il Comune di Fagagna ha concesso in comodato gratuito alla Regione l'utilizzo di parte di un immobile sito all'interno dell'Oasi dei Quadris per realizzare la nuova sede della Stazione Forestale, giusto contratto REGIONE FVG Prot. 10/FIN.CON. di data 28 marzo 2018 e tale intervento è ancora in fase progettuale;
- con nota prot. 18669/P del 17/03/2022 la Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha chiesto al Comune di Fagagna l'eventuale sussistenza di un ulteriore immobile, da acquisire in locazione, per allocarvi provvisoriamente la sede della Stazione forestale regionale, stante l'imminente indisponibilità della sede attuale di Coseano;
- con nota prot. 50003 del 27/04/2022 il Comune di Fagagna ha risposto positivamente a tale richiesta, confermando la propria disponibilità ad offrire parte dei locali dell'ex Centro Visite dell'Oasi dei Quadris affinché possano diventare temporaneamente sede della Stazione forestale regionale;
- con D.G.R. n. 839 del 09/06/2022 la Giunta regionale ha stabilito di autorizzare l'acquisizione in concessione passiva a titolo gratuito (fatte salve le spese di gestione) di tali spazi di proprietà del Comune di Fagagna, da destinare a sede della locale Stazione forestale regionale e ciò per il periodo necessario alla progettazione e all'esecuzione dei lavori necessari per realizzare la nuova Stazione forestale di Fagagna;

DATO ATTO CHE con nota prot. 0772611/P del 14/12/2023, recepita al Protocollo Comunale in data 14/12/2023 al n° n. 16156, la Direzione Centrale Patrimonio, Demanio, Servizi Generali e Sistemi informativi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Gestione Immobili, preso atto che le nuove norme introdotte dal vigente PRGC attualmente non consentono la realizzazione all'interno dell'area dell'Oasi dei Quadris con strumento diretto (attraverso la ristrutturazione con demolizione e successiva ricostruzione ed ampliamento di parte del manufatto esistente) della nuova sede della Stazione Forestale di Fagagna, ha trasmesso al Comune di Fagagna gli elaborati di variante al vigente PRGC del Comune di Fagagna, a firma dell'arch. Michele De Mattio;

VALUTATO CHE tale progetto di variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale assumerà il numero 54;

ATTESO CHE, come meglio specificato nella relazione e nelle asseverazioni redatte dall'estensore della Variante n. 54 al PRGC, la presente variante:

- rientra tra le "variazioni non sostanziali", nei limiti indicati dalle disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale ed è coerente con l'impostazione strutturale del PRGC, come indicato all'articolo 63 sexies della L.R. 5/2007;

- non interessa beni tutelati ai sensi della parte II (beni culturali) mentre interessa beni paesaggistici tutelati ai sensi della sua parte III del Decreto Legislativo 42/2004 e, pertanto, sarà necessario interpellare il competente organo periferico del Ministero della Cultura al fine dell'ottenimento del Parere di Adeguamento di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR prima dell'adozione della stessa;
- per la variante in oggetto non si rende necessario il parere geologico di cui all'art.10 della L.R. 27/88 e all'art.16 della L.R. 16/2009;
- la variante in oggetto non è soggetta al "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1, lettera k) della L.R. 11/2015 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);
- la variante in oggetto non comporta modifiche rispetto a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica comunale e risulta pertanto ad esso compatibile;
- che la variante non interessa né beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione né beni immobili rientranti nella competenza di altri Enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale e, pertanto, non è necessario raggiungere le intese previste dall'art. 63 sexies, comma 4, lett. b), della LR 5/2007;

VISTI:

- la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" che disciplina la Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi, al fine di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile;
- la Legge Regionale n. 11 del 06.05.2005, così come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 30.07.2009, relativa all'adeguamento ad obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), che all'art.3 rinvia, per l'applicazione delle procedure di VAS, al Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera della Giunta Regionale FVG n. 2627 del 29 dicembre 2015 "Indirizzi generali per i processi di Valutazione ambientale strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e in particolare l'art.5 relativo alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti;
- la Delibera della Giunta Regionale FVG n. 1183 del 5 agosto 2022 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza conseguenti al recepimento delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4";

RICORDATO che nel territorio del Comune di Fagagna è presente un Sito di interesse Comunitario e, precisamente, quello denominato "Quadri di Fagagna" (codice sito IT3320022);

ATTESO CHE:

- al fine della valutazione di sostenibilità e degli impatti significativi sull'ambiente, la Variante n. 54 al PRGC, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, deve essere sottoposta a Verifica di assoggettabilità (cosiddetto "screening") a VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del citato decreto;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la verifica di assoggettabilità alla VAS comprende la procedura di verifica di significatività dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022;

- la verifica di assoggettabilità deve necessariamente concludersi prima dell'adozione della Variante in oggetto, come stabilito dall'art.10 del D.P.Reg. 11.10.2022 n. 126/Pres "Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della L.R. 5/2007 per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale" poiché soggetta al Parere di Adeguamento di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR.

PRECISATO inoltre, che l'art. 4 della legge regionale 05.12.2008, n. 16, stabilisce che l'autorità proponente è l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che adotta il piano (ovvero il Consiglio comunale) e l'autorità competente è la Giunta comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 29.12.2023, con la quale:

- è stato avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità (cosiddetto "screening") di VAS della Variante n. 54 al Piano Regolatore Generale Comunale, dando atto che, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del Decreto Legislativo 152/2006, la verifica di assoggettabilità alla VAS avrebbe compreso la procedura di verifica di significatività dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022;
- sono stati individuati quali soggetti con specifiche competenze ambientali, da consultare ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, l'ARPA FVG, l'Azienda Sanitaria ASUFC e il Servizio valutazioni ambientali della Regione FVG (dando atto che a quest'ultimo e al Servizio Biodiversità della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione FVG sarebbe stato chiesto un parere anche in merito alla verifica di significatività dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022);

EVIDENIZATO che sono pervenuti i Pareri e il Decreto da parte dei soggetti competenti in materia ambientale di seguito indicati:

- Azienda Sanitaria ASUFC, nota PEC del 11.01.2024 prot. 0005204-P/GEN/ASUFC, successivamente integrato con nota PEC del 16.02.2024 prot. 0025459-P/GEN/ASUFC;
- ARPA FVG, nota PEC del 02.02.2024 prot. 0003465/P/GEN/NIP;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio Biodiversità, nota PEC prot. n. 0153027/P/GEN dd. 06.03.2024;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio valutazioni ambientali, Decreto del Direttore di Servizio n° 11169/GRFVG del 11/03/2024 avente ad oggetto "SCV/782 - DPR 357/1997 - DGR 1183/2022 - Screening di incidenza della Variante 54 del PRGC di Fagagna";
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio valutazioni ambientali, nota PEC prot. n. 0165459/P/GEN dd. 12.03.2024.

DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 34 del 08.04.2024 la Giunta Comunale:

- ha ritenuto che la Variante n. 54 al PRGC, sulla base dei Pareri degli Enti competenti in materia ambientale e con la seguente specificazione non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006;
 - in ottemperanza alla nota del Servizio Biodiversità e del Servizio valutazioni ambientali, l'art.36 delle NTA dovrà essere integrato specificando che gli interventi realizzabili all'interno dell'area G1/1 potranno essere attuati solamente nelle porzioni di area già artificializzate e non potranno invece interessare le aree umide, quelle arboree o con presenza di siepi e, in generale quelle che costituiscono habitat di specie;
- ha dato atto che Variante n. 54 al PRGC, con la specificazione sopra descritta, non dovrà essere assoggettato alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata - livello II in quanto non comporta impatti significativi sul Sito Natura 2000 denominato "ZSC IT3320022 - Quadri di Fagagna" così come stabilito dal competente Servizio valutazioni ambientali della

Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione FVG con il Decreto del Direttore di Servizio n° n° 11169/GRFVG del 11/03/2024;

- ha evidenziato che in sede di adozione della Variante n54 debba essere sancita la condivisione da parte del Consiglio Comunale quale Autorità procedente, dell'operato della Giunta comunale, quale Autorità competente, dando compimento al percorso di collaborazione stabilito dalla norma statale.

RICORDATO inoltre che:

- come stabilito dall'articolo 57 quater comma 2 della L.R. 5/2007 e dall'art.5 comma 3 del D.P.Reg. 11.10.2022 n. 126/Pres "Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della L.R. 5/2007 per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, le varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 che interessino beni paesaggistici sono oggetto di adeguamento al piano paesaggistico regionale (PPR) e quindi soggette al parere di adeguamento del MiC di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;
- Ai fini dell'acquisizione del parere del Ministero della Cultura, è stato trasmesso al Segretariato, alla Soprintendenza e alla Regione la proposta di Variante 54 prima dell'adozione della stessa, con Nota PEC del 02/01/2024 prot. 55;
- con Nota PEC del 02/04/2024 prot. 4338 il Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia del Ministero della Cultura ha trasmesso il proprio PARERE POSITIVO senza prescrizioni all'adeguamento della Variante n. 54 del Comune di Fagagna (UD) alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG);

VISTI gli elaborati costituenti la Variante n. 54 al Piano Regolatore Generale Comunale, redatti dall'arch. Michele De Mattio e come modificati in seguito al recepimento della prescrizione contenuta nella nota del Servizio Biodiversità e del Servizio valutazioni ambientali della Regione FVG, pervenuti al protocollo comunale in data 14.12.2023 n° n. 16156 e in data 12.04.2024 n°4917, di seguito elencati e allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

- ✓ 1_RELAZIONE ILLUSTRATIVA e ASSEVERAZIONI
- ✓ 2. MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRGC
- ✓ 3. RELAZIONE ADEGUAMENTO AL PPR
- ✓ 4_TESTO INTEGRALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE AGGIORNATE
- ✓ 5. RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE - Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)
- ✓ 6. RELAZIONE DI SIGNIFICATIVITÀ' DELL'INCIDENZA (VINCA)

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di dare corso all'adozione della Variante n. 54 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Fagagna;

VISTI:

- il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
- il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- il D. Lgs 16.01.2008, n. 4;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri previsti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Assessore Bulfone : "E' una variante di livello comunale (art. 63 sexies LR nr. 5/2007) soggetta questa sera ad adozione.

L'Iter procedurale prevede poi successivo deposito per trenta giorni consecutivi (con relativi avvisi sul B.U.R. e adeguata informazione) al fine di renderla disponibile alla visione e alla formulazione di eventuali osservazioni e opposizioni, a seguire poi l'approvazione definitiva.

Gli elaborati documentali sono stati redati e presentati dall'Arch. Michele De Mattio.

La zona interessata dalla variante è la G1/1 dell'Oasi faunistica dei Quadri.

In questa zona, il Comune di Fagagna ha concesso in comodato gratuito alla Regione (nell'anno 2018) un immobile sito all'interno dell'Oasi per realizzare la nuova sede della stazione forestale.

Tale intervento è ancora in fase progettuale e interessa lavori di adeguamento e completamento di tale sede.

La Regione, quale Ente proponente la variante, vuole puntualizzare gli interventi consentiti modificando gli articoli 34 e 36 delle norme tecniche di attuazione del PRGC che voi potete vedere nella documentazione consegnatavi - Relazione 2. Modifiche alle norme di attuazione del PRGC.

All'art. 37 vengono poi fatte delle correzioni relative a dei refusi rimasti dalla precedente variante.

Nello specifico, il Piano regolatore di Fagagna all'art. 36 "Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico" consente la realizzazione della stazione forestale all'interno della Zona G "Attrezzature di interesse sovracomunale" e specificatamente nella zona G1/1 "Oasi faunistica dei Quadri"

In seguito dell'approvazione della Variante 52, variante generale al PRGC, sono state introdotte delle integrazioni all'Art. 36 che, pur conservando la possibilità di realizzare la Stazione Forestale nella prima parte dell'articolato, non lo menziona specificatamente nell'elenco degli interventi consentiti nell'area G1/1 (elenco che è stato introdotto con questa variante).

In aggiunta a ciò, all'Art. 34 "Altre norme di interesse forestale che si riferiscono all'intero territorio comunale" non erano ben definiti gli interventi edilizi e le destinazioni d'uso permessi, senza piano attuativo, sugli edifici preesistenti nella zona umida dei quadri posti ai margini della zona di interesse ambientale.

Per quanto sopra, si è concordato con la Regione (Direzione Centrale Patrimonio, Demanio, Servizi Generali e Sistemi Informativi) di procedere con una variante prettamente tecnica e puntuale, che permetta la formulazione di conformità urbanistica all'intervento per la realizzazione della stazione forestale stessa.

La variante si limita a questo, "rientra tra le "variazioni non sostanziali" nei limiti indicati dalle disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale, non interessa beni tutelati e non introduce nuove scelte urbanistiche nel territorio comunale o altro.

Sulla base dei pareri degli Enti competenti in materia ambientale la variante 54 non è soggetta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Azienda Sanitaria ASUFC e ARPA FVG non hanno evidenziato note particolari in relazione alla stesura della Variante.

L'unica nota, immediatamente recepita, è stata fatta dal Servizio di Biodiversità della Regione FVG che ha chiesto di specificare all'art. 36 delle NTA che gli interventi realizzabili all'interno dell'area G1/1 potranno essere attuati solamente nelle aree già artificializzate.

Schiffo: domanda quale sia la ragione per cui i contenuti di questa variante non siano stati recepiti in precedenza, in occasione dell'approvazione della variante n. 52;

Sindaco: l'intervento di stasera è stato richiesto dagli Uffici regionali al solo fine di eliminare alcuni piccoli disallineamenti terminologici della parte normativa. All'epoca il problema non era emerso;

Schiffo: la Stazione Forestale è un valore aggiunto per il comune di Fagagna e pertanto si dichiara favorevole all'approvazione della variante. Ricorda che però l'area dell'Oasi richiede un intervento organico di sistemazione che tenga conto anche dei terreni retrostanti;

Bertuzzi: chiede alcuni chiarimenti tecnici e domanda se vi sia già un'idea progettuale definita;

L'arch. De Mattia e l'ing. Aita forniscono i chiarimenti richiesti da Bertuzzi e rappresentano che questa è una variante squisitamente tecnica. In merito al progetto, dopo un primo momento in cui si pensava al recupero dell'edificio esistente, si è passati all'idea della demolizione e della ricostruzione ex novo. La struttura che si verrà realizzare sarà comunque molto semplice e in armonia con il contesto;

Sindaco: su sollecitazione di D'Orlandi comunica che il comodato sottoscritto nel 2018 individuava puntualmente gli immobili interessati;

Con voti favorevoli 14, contrari /, astenuti 3 (Monaco Giuseppe, D'Orlandi e Zoratti) su n.17 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di condividere formalmente, in qualità di autorità procedente, il provvedimento di esclusione della Variante n. 54 al Piano Regolatore Generale Comunale dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006, disposto dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 34 del 08.04.2024, sulla base dei Pareri degli Enti competenti in materia ambientale e con la specificazione in essa descritta;
3. Di adottare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 sexies della L.R. 23.02.2007 n. 5, la Variante "di livello comunale" n. 54 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Fagagna, redatto dall'arch. Michele De Mattio e costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
 - ✓ 1_RELAZIONE ILLUSTRATIVA e ASSEVERAZIONI
 - ✓ 2. MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRGC
 - ✓ 3. RELAZIONE ADEGUAMENTO AL PPR
 - ✓ 4_TESTO INTEGRALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE AGGIORNATE
 - ✓ 5. RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE - Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)
 - ✓ 6. RELAZIONE DI SIGNIFICATIVITÀ' DELL'INCIDENZA (VINCA).
4. Di disporre che la Variante n. 54 al Piano Regolatore Generale Comunale venga depositata, per trenta giorni consecutivi, presso la segreteria comunale, al fine di renderla disponibile al pubblico per la presa visione e la formulazione di eventuali osservazioni o opposizioni, dando tempestivo avviso sul B.U.R. e adeguata informazione mediante Avviso all'albo Pretorio on-line e mediante altri mezzi di comunicazione (Avviso sul sito internet);
5. Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente del Comune di Fagagna di sovrintendere a tutti i successivi adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento, necessari all'approvazione della Variante n. 54 al Piano Regolatore Generale Comunale in argomento.

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con voti favorevoli 14, contrari /, astenuti 3 (Monaco Giuseppe, D'Orlandi e Zoratti) su n.17 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
CHIARVESIO DANIELE

Il Segretario Comunale
Michelizza Sandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 17-04-2024

Il Responsabile del servizio

Aita Chiara



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: VARIANTE N°54 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. ADOZIONE.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Visto di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-04-24

Il Responsabile del servizio
Scotti Federica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 23-04-2024

**Oggetto: VARIANTE N°54 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.
ADOZIONE.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 312.

COMUNE DI FAGAGNA li 26-04-
2024

L' INCARICATO

Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 23-04-2024

**Oggetto: VARIANTE N°54 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.
ADOZIONE.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-04-2024 , poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art.17 comma 12 della L.R. 17/2004

L'INCARICATO
Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI FAGAGNA
li 26-04-2024